

**Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Gazzolo relativa alla
clausola valutativa contenuta nella l.r. 9/1999 "Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale"
(oggetto assembleare 2335/2016)**

A cura del Servizio Affari legislativi e Coordinamento Commissioni Assembleari

La presente Nota, indirizzata ai componenti della Commissione assembleare III (sede referente), evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Gazzolo, che si allega.

La nota non costituisce una sintesi della relazione.

Cosa prevede la clausola valutativa

La clausola valutativa di cui all'art. 26 della l.r. 9/1999 (come sostituito dall'art. 29 della l.r. 3/2012) stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge; a tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
- b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
- c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.

La relazione di Giunta, di cui di seguito verranno analizzati gli aspetti tecnici che la caratterizzano, intende fornire riscontro a tali quesiti.

1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione di Giunta

1.1 tempi di consegna della relazione

La legge che introduce la clausola valutativa, cui la relazione si riferisce, all'interno della l.r. 9/1999 (art. 26) è stata approvata nel 2012 (l.r. 3/2012); siccome tale clausola prevede l'invio del report da parte della Giunta con cadenza triennale, si può affermare che i tempi di presentazione appaiono conformi alla tempistica prevista.

1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La relazione è articolata in due parti.

Nella prima (punto 1 "Premessa" e punto 2 "Gli obiettivi della legge regionale n. 3 del 2012") si illustrano le ragioni dell'approvazione della l.r. 3/2012, si richiamano gli obiettivi e le funzione delle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si ripercorre, infine, il percorso che ha condotto alla definizione della attuale normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti (direttive europee, normativa nazionale e normativa regionale).

Nella seconda parte (punto 3 "Gli esiti dei primi anni di applicazione delle modifiche introdotte nelle procedure di VIA con la legge regionale n. 3 del 2012") si dà conto degli esiti dei primi anni di applicazione delle modifiche introdotte nelle procedure di VIA dalla l.r. 3/2012.

In particolare, rispetto alle informazioni richieste dalla clausola valutativa inerenti i ***cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa e le eventuali criticità riscontrate*** (art. 26, comma 1, lett. a), l.r. 9/1999), la relazione (punto 3.1 "Cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate") indica, quale primo effetto significativo conseguente alla introduzione di disposizioni volte a dare certezza dei tempi dei procedimenti, il contenimento della durata di essi. La tabella a tal riguardo predisposta (con dati aggiornati a giugno 2015) evidenzia una riduzione generalizzata e progressiva dei tempi medi di durata dei procedimenti dal 2013 per l'insieme delle autorità competenti (Regione, Provincia e Comune).

Rispetto, poi, alle informazioni richieste dalla clausola valutativa inerenti gli **effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti** (art. 26, comma 1, lett. b), l.r. 9/1999), la relazione (punto 3.2 "Effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti") richiama, innanzitutto, il sistematico utilizzo della Conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990 quale strumento di coordinamento e semplificazione dei procedimenti, potenziato, tra l'altro, dalla l.r. 3/2012, che raccorda tra loro il procedimento unico in materia di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) previsto per le attività produttive e il procedimento unico "energetico" previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La relazione richiama, poi, la previsione, anch'essa contenuta nella l.r. 3/2012, che stabilisce che il provvedimento di VIA, per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali nonché agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, consentendo ad esso di modificare contemporaneamente più strumenti di pianificazione; inoltre, per tali varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, provinciali e comunali, nella procedura di VIA è assorbito anche il connesso procedimento relativo alla VAS/VaISAT.

La relazione evidenzia come tali previsioni abbiano trovato numerosi momenti di applicazione nelle procedure di VIA svolte e come i risultati conseguiti in termini di semplificazione e celerità procedimentale appaiano positivi.

Quanto, infine, alle informazioni richieste dalla clausola valutativa inerenti il **grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti e gli effetti prodotti** (art. 26, comma 1, lett. c), l.r. 9/1999), la relazione (punto 3.3 "Grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti") evidenzia come la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e, soprattutto, di quelle provinciali e comunali (minore e più discontinua quella della Sovrintendenza Archeologica e Paesaggistica), alle procedure in materia di VIA si sia via via consolidata, grazie, in particolare, alle Conferenze di servizi.

Tale partecipazione ha riguardato, non solo le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri o assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dei progetti, ma anche quei soggetti pubblici, tra i quali, principalmente, ARPA e ASL,

che possano, comunque, apportare elementi di informazione e valutazione utili per la decisione finale.

Ciò è avvenuto anche per le procedure di verifica (screening), per le quali la relazione segnala che è prassi costante svolgere apposite riunioni di informazione, valutazione e coordinamento che hanno visto una rilevante partecipazione, soprattutto delle amministrazioni provinciali e comunali e di ARPA.

Sulla partecipazione dei cittadini, la relazione indica che la stessa è stata realizzata attraverso la presentazione di osservazioni in forma scritta sugli impatti ambientali dei progetti, in modo più consistente e rilevante per le procedure di VIA, ma anche per quelle di verifica (screening). In occasione di procedure di VIA riguardanti progetti particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dell'impatto ambientale, sono state indette, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. 9/1999, istruttorie pubbliche (decise dalla Conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto e, in alcuni casi, organizzate e svolte dai comuni interessati) con le amministrazioni, le associazioni e il pubblico allo scopo di fornire adeguate informazioni e di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio.

Meno rilevante è, invece, risultato l'utilizzo delle disposizioni di cui alla l.r. 3/2012 volte a rafforzare le previsioni relative all'evidenza pubblica dei procedimenti e alla partecipazione dei cittadini, tra cui, in particolare, il nuovo comma 3, inserito nell'art. 3 della l.r. 9/1999, relativo alla possibilità che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale, siano presentati in apposita assemblea pubblica (entro trenta giorni dalla pubblicazione); ciò sarebbe da addebitarsi, da un lato, ad una scarsa conoscenza di tale previsione normativa da parte sia delle amministrazioni pubbliche sia dei cittadini interessati e, dall'altro, alla limitazione temporale entro cui tale presentazione deve essere svolta.

La relazione evidenzia, infine, come non risultino avviate, per i procedimenti in materia di VIA, né da parte degli enti locali né da parte di cittadini, le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (*"Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"*).